



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, ROMEO, SPELGATTI, STEFANI e TOSATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2022

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Allegato	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma il 5 novembre 1992 a Strasburgo. A seguito del raggiungimento delle cinque ratifiche previste, la Carta è entrata in vigore a livello internazionale - condizione per l'entrata in vigore nei singoli ordinamenti dei Paesi ratificanti - il 1° marzo 1998. Attualmente la Carta è in vigore per 25 Stati membri del Consiglio d'Europa, che l'hanno ratificata. Sono 8 gli Stati membri, firmatari della Carta, che non hanno ancora proceduto a ratificarla e, tra questi, l'Italia, che ha sottoscritto il testo il 27 giugno 2000, dopo l'approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche ».

La tutela delle minoranze nazionali e linguistiche è contemplata in numerose dichiarazioni internazionali a partire dal dopoguerra: ricordiamo ad esempio la Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata a Parigi dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948, (articoli 2, 7 e 26), la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 dagli Stati allora membri del Consiglio d'Europa - e resa esecutiva in Italia dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, (articoli 6 e 14), il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 1966 (articolo 27), e ratificato dall'Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, che ha fissato i principi fondamentali relativi alla tutela dei gruppi minoritari e delle loro aspirazioni a ricevere una

uguaglianza di trattamento nei confronti della maggioranza della popolazione, affermando che « in quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze, non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo ».

Gli atti internazionali adottati a partire dagli anni Novanta focalizzano l'attenzione sul diritto ben definito delle popolazioni di minoranza e parlanti lingue di minoranza ad apprendere la lingua madre e ad usarla in ambito pubblico, sostenuta dalle relative e necessarie facilitazioni.

Nella Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, adottata dalle Nazioni Unite il 18 dicembre del 1992 (articoli 1, 2 e 4) viene affermato il diritto delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche di beneficiare della loro cultura, di professare e praticare la loro religione e di usare la loro lingua, in privato e in pubblico, liberamente e senza interferenza, e si dispone anche l'obbligo per gli Stati di adottare, quando possibile, appropriate misure perché le persone appartenenti alle minoranze abbiano adeguate possibilità di apprendere la loro madrelingua o di essere istruite nella loro madrelingua.

La Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, adottata dal Consiglio d'Europa fatta Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata dall'Italia con la legge 28 agosto 1997, n. 302, entrata in vigore in Italia il 1° marzo 1998, sancisce non solo la

non discriminazione delle minoranze, ma anche la necessità di garantire l'effettiva partecipazione degli appartenenti a tali minoranze alla vita collettiva del loro Paese, in ambito economico, sociale, politico e culturale.

Da ultimo si richiama anche la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, e ratificata dall'Italia con la legge 19 febbraio 2007, n. 19, che ribadisce nel preambolo « che la diversità linguistica è parte integrante della diversità culturale » e riafferma « il ruolo fondamentale svolto dall'educazione nell'ambito della protezione e della promozione delle espressioni culturali ».

Per quanto riguarda la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, l'Italia l'ha firmata nel 2000, dopo l'approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 che adotta i principi di questo atto internazionale a difesa delle minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano. La Carta propone precise linee guida su come le lingue regionali o minoritarie dovrebbero essere protette e pro-

mosse nella vita di ogni giorno. Gli Stati membri sono invitati a impiegare la lingua di minoranza nei settori dell'educazione, dei servizi stampa, radiofonici e televisivi, anche nell'ambito dei nuovi media, nonché nell'ambito della pubblica amministrazione. Questo documento contribuisce all'integrazione linguistica e culturale avendo come presupposto l'unità dei popoli, non la loro divisione, ed è uno strumento di fondamentale importanza per integrare popoli con *background* linguistici e culturali diversi, ma ricchi di storia e di valore.

La Carta è divisa in 5 parti: nella prima parte si prevede la definizione delle finalità dell'atto; nella seconda parte sono enunciate le disposizioni da applicare a tutte le lingue riconosciute e tradizionalmente presenti sul territorio nazionale; la terza parte, invece, presenta le misure specifiche da adottare per ogni lingua riconosciuta dallo Stato. Fra di esse si un minimo di 35 disposizioni fino a un massimo di 68. La parte quarta definisce il monitoraggio delle azioni svolte, mentre la quinta riguarda le procedure di sottoscrizione e ratifica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata: « Carta ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo quanto previsto nell'allegato A alla presente legge.

Art. 4.

(Competenza per l'attuazione della Carta)

1. La competenza relativa all'attuazione della Carta è attribuita al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del

Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con i Ministeri interessati.

Art. 5.

(Programmazione radiotelevisiva)

1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a*), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché, in collaborazione con le università, la programmazione e la trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 6.

(Monitoraggio degli interventi previsti dalla Carta)

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno svolge un'apposita attività di monitoraggio degli interventi previsti dalla Carta e dalla presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione contenente i risultati del monitoraggio è trasmessa alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di favorire l'eventuale adozione di misure di adeguamento degli interventi, in linea con quanto previsto dalla Carta.

Art. 7.

(Norma di salvaguardia)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta, sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO A
(Articolo 3)

DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE
REGIONALI O MINORITARIE

Articolo 8, paragrafo 1:

a (i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b (i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

b (ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

b (iii): lingue delle popolazioni parlanti il ladino e delle popolazioni germaniche parlanti il mocheno e il cimbri;

b (iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol e del Trentino), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

c (i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

c (ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

c (iii): lingue delle popolazioni parlanti il ladino e delle popolazioni germaniche parlanti il mocheno e il cimbri;

c (iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol e del Trentino), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

d (i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

d (ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

d (iii): lingue delle popolazioni parlanti il ladino;

d (iv): lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo e delle popolazioni germaniche parlanti il mocheno e il cimbri;

e (ii): lingue delle popolazioni parlanti il ladino e delle popolazioni germaniche parlanti il mocheno e il cimbri;

e (iii): lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo;

f (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f (iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

i: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 9, paragrafo 1:

a (i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

a (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a (iii): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

a (iv): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

b (i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;

b (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b (iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c (i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;

c (ii): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

c (iii): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;

d: lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol.

Articolo 9, paragrafo 2:

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

Articolo 10, paragrafo 1:

a (i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

a (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a (iii): lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino, il mocheno e il cimbro;

a (iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 2:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il francese e il ladino;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 3:

a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e del Trentino e di quelle parlanti il francese e il ladino;

b: lingue delle popolazioni slovene.

Articolo 10, paragrafo 4:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 5:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 1:

a (i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

a (iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche e croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

b (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e (i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

e (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 2:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 1:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e del Trentino e di quelle parlanti il ladino;

f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 1:

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 2:

a: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e del Trentino e di quelle parlanti il ladino;

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e del Trentino e di quelle parlanti il ladino;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e del trentino e di quelle parlanti il ladino.

Articolo 14:

a: lingue delle popolazioni slovene e croate;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

€ 1,00